IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **219** DEL **13/02/2020**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA COMPLEMENTARE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo . **- Importo presente Atto: € .** **- Importo esercizio corrente: € .** Budget **- Assegnato: € .** **- Utilizzato: € .** **- Residuo: € .** **Autorizzazione n°: .** Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC A.A.G.G. e Legale** Il Dirigente Responsabile **Cinzia Bomboni** Responsabile del Procedimento **Salvatore Spina** L'Estensore **Anna Maria Pollioni** Proposta n° DL-146-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 12/02/2020 IL DIRETTORE SANITARIO **Branka Vujovic**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 12/02/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Laura Figorilli**

Parere del Direttore Scientifico IRE **Gennaro Ciliberto** data 10/02/2020 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG **Aldo Morrone** data 10/02/2020 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- Allegato 1 - Pag. 11

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;

Premesso che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i. prevede l' Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";

che il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i. prevede le Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

che il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, prevede il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;

Considerata la nota MIUR n.0031249 del 07-11-2017 che precisa la possibilità di stipulare, anche per le strutture già inserite come "collegate" nella rete formativa di una Università, specifiche convenzioni per l'inserimento delle strutture medesime nella rete formativa "complementare" delle Scuole di Specializzazione degli altri Atenei;

Considerato che, per le vie brevi, la Direzione Sanitaria di questi Istituti e il Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno concordato di stipulare una convenzione per l'inserimento degli IFO nella rete formativa "complementare" della predetta Scuola di Specializzazione, secondo la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

che la presente convenzione durerà 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Ritenuto pertanto, poter stipulare la convenzione di cui trattasi;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare una convenzione tra gli I.F.O. e l'Università Cattolica del Sacro Cuore ai fini dell'inserimento degli Istituti nella rete formativa complementare della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, alle condizioni tutte descritte nello schema allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la suddetta convenzione avrà la durata di 2 anni decorrenti dalla data della stipula, con possibilità di proroga, su richiesta da far pervenire almeno tre mesi prima della scadenza.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Cinzia Bomboni

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "*CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA COMPLEMENTARE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA*" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

IRE ISG REGINA ELENA SAN GALLICANO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA COMPLEMENTARE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO) con sede legale in Roma, via Elio Chianesi n. 53, codice fiscale 02153140583, d'ora in poi denominato "Azienda/Ente", rappresentato dal Dott. Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale, che elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'IFO;

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Lo schema di convenzione per struttura complementare dell'Università Cattolica di altri Enti aventi i requisiti, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, adottata nella seduta del _____, che su conforme proposta del Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ha approvato la presente convenzione,

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università Cattolica.

Art. 2
Possesso dei requisiti

Ai fini del completamento dell'attività formativa professionalizzante richiesta per la formazione medico specialistica dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, l'Università Cattolica si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.
Ai fini del rapporto di collaborazione, le Parti convengono quanto segue:

a) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università Cattolica le proprie strutture, descritte nell'allegato A, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 3 e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 368/99;
b) l'Università Cattolica e l'Azienda/Ente, ciascuna per le proprie competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle attività didattiche della Scuola;
c) l'Università Cattolica può attribuire ai dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, per attività di formazione nell'ambito del piano degli studi della Scuola, secondo l'ordinamento vigente in materia.

Art. 3
Attività del medico in formazione specialistica

I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative professionalizzanti dei medici in formazione specialistica vengono stabilite annualmente nel programma formativo individuale dei medesimi, deliberato dal Consiglio della Scuola.
Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.
Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda/Ente garantirà al medico in formazione specialistica la presenza di un tutore, che potrà essere il responsabile della struttura stessa o un suo delegato.

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura convenzionata, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.
In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica di volta per volta espleta le attività assistenziali.
Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 4
Frequenza

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5
Tutela assicurativa

I medici in formazione specialistica ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda/Ente sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università Cattolica contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
L'Azienda/Ente provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 6
Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 230/1995 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i medici in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.
Entrambe le Parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
È onere dell'Azienda/Ente fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.
L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.
I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.
Ipotesi a)
L'Azienda/Ente provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.
Ipotesi b)
L'Università Cattolica, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso la Fondazione Policlinico universitario "A. Gemelli". I medesimi sono tenuti a presentare al Responsabile della struttura presso la quale si svolgerà la frequenza copia dell'attestato di idoneità alla mansione specifica prodotto dal medico competente dell'Università Cattolica. L'Ufficio competente dell'Azienda/Ente valuterà la certificazione di idoneità presentata in rapporto ai rischi dell'Azienda.

I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'U.O.C. Direzione Medica di Presidio dell'Azienda/Ente, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 6 bis
Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti
(per le Scuole in: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiochirurgia; Chirurgia generale; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Oftalmologia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia)

L'Azienda/Ente, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto Qualificato dell'Azienda/Ente, sentito l'Esperto Qualificato dell'Università Cattolica.
L'Azienda/Ente deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.
Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'Azienda/Ente, presenta allo stesso il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.
L'Esperto Qualificato dell'Azienda/Ente invia, con frequenza almeno semestrale, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università Cattolica le dosi assorbite dallo specializzando.
Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università Cattolica e l'Azienda/Ente devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

Art. 7
Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Art. 9
Durata e recesso

La presente convenzione ha durata di 2 anni (in base alla durata della Scuola) con decorrenza dalla data di firma della presente convenzione, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula o di trasformazione, con altro atto, in convenzione nella "rete formativa collegata".
Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale.
L'Azienda/Ente si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico specialistica ai medici in formazione ancora in corso al momento del recesso.

Art. 10
Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle Parti contraenti.

Art. 11
Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Università Cattolica del Sacro Cuore, in Roma, Largo Francesco Vito 1;
- Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in Roma, Via Chianesi 53.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Azienda/Ente e l'Università Cattolica in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 12

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

IRE ISG REGINA ELENA SAN GALLICANO

Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università Cattolica.

Roma,

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO)
(Dott. Francesco Ripa di Meana)

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

IRE ISG
REGINA ELENA SAN GALLICANO

ALLEGATO A

L'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, contenente la descrizione dettagliata di: strutture, U.O.C., U.O.S., attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di specializzazione oggetto della convenzione.
(N.B.: inserire anche il codice NSIS delle strutture in questione).

ALLEGATO A: DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura complementare	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Sale riunioni	SI	
B) Aule	• Aula ordinaria	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Telematica	SI	
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	
	• Locale specializzandi	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Posti letto	SI	

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura complementare	MODALITA' DI VERIFICA
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro • Conformità alle norme in materia di uso didattico • Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura complementare	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	
	• attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	• postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI	
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: • studenti iscritti • percorsi formativi	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura complementare	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	• **Responsabile** della gestione economico- finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI	Esame documentale
	• **Personale amministrativo sanitario** commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	

CODICE NSIS DELLA STRUTTURA 908 (IFO)

ALLEGATO B

Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa (previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera D) del D. I. n. 402 del 13 giugno 2017).

L'Azienda/Ente Istituti Fisioterapici Ospitalieri manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione come deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

Data _____

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

_____